

EDICOLE

Rientra nell'attività in esame chiunque intende vendere, a fini di lucro, giornali (quotidiani o periodici) in sede fissa sia in modo permanente che stagionale.

Iter burocratico	Requisiti e documenti richiesti	Riferimenti legislativi
<p>Secondo il D.Lgs 24 aprile 2001 n. 170 all'attività di vendita di giornali, quotidiani e periodici si applica la disciplina generale prevista dal D.Lgs. n. 114/98.</p> <p>Secondo tale decreto sono due le categorie autorizzate alla vendita di quotidiani e periodici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quelle <i>esclusive</i>, tenute alla distribuzione generale di quotidiani e periodici; - Quelle <i>non esclusive</i> che potranno vendere i giornali in aggiunta ad altre merci. <p>Per le categorie esclusive le autorizzazioni di rivendita in posti fissi sono rilasciate dai Comuni in conformità ai piani comunali predisposti sulla base dei criteri fissati dalle Regioni.</p> <p>Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:</p>	<p>Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) coloro che sono stati dichiarati falliti; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di 	<ul style="list-style-type: none"> - D.Lgs. 24 aprile 2001 n. 170 - Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108 - D.Lgs. 13.04.1999 n. 108 - D.Lgs. 31 .03.1998 n. 114 - LEGGE 10.01.1985 n. 1 Art. 6 - D.P.R. 27.04.1982 n. 268 Artt. 26 e 28 - LEGGE 05.08.1981 n. 416 Artt. 14 e 50 - D.P.R. 04.07.1977 n. 616 - LEGGE 11.06.1976 Artt. 15e 16 - LEGGE 06.06.1975 n. 172

<ul style="list-style-type: none"> - le rivendite di generi di monopolio; - le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500; - i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie; - le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700; - gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120; - gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione. 	<p>persona a scopo di estorsione, rapina;</p> <p>d) coloro che hanno riportato due o piu' condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;</p> <p>e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.</p> <p>La vendita della stampa quotidiana e periodica e' effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:</p> <p>a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di</p>	
--	---	--

<p>Non e' necessaria alcuna autorizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare; - per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; - per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da essi editi; - per la vendita di pubblicazioni a contenuto particolare non distribuite nelle edicole; - per la consegna, porta a porta, curata dall'editore per le proprie pubblicazioni. <p>L'esercizio delle rivendite fisse può essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti o affini in terzo grado. E' consentita la collaborazione di terzi, ma e' vietato l'affidamento in gestione a terzi e quindi la gestione societaria.</p>	<p>vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;</p> <p>b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;</p> <p>c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;</p> <p>d) e' comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.</p>	
--	--	--

L'attività può essere svolta in locali aventi la caratteristica di “negozio” od in chioschi installati su suolo pubblico.

